

- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
- (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2010. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2011 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1004/2010 della Commissione ⁽¹⁾ ha adeguato alcuni contingenti di pesca per il 2010. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano state superiori ai contingenti loro assegnati per il 2010 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 e, se del caso, ai contingenti successivi.
- (7) Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2011 conformemente ai seguenti regolamenti:
- regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾,
- regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio ⁽³⁾,
- regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombrò assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 ⁽⁴⁾, e
- regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011, relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca disponibile per il 2011 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (UE) n. 1124/2010 (UE) n. 1225/2009, (UE) n. 1256/2010 e (UE) n. 57/2011 per il 2011 sono ridotti come indicato in allegato.

Articolo 2

I contingenti di pesca che possono essere assegnati agli Stati membri nel 2012 e, se del caso, per gli anni successivi sono ridotti come indicato in allegato.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 si applicano fatte salve le riduzioni previste nei regolamenti (CE) n. 147/2007, (CE) n. 635/2008, (UE) n. 165/2011 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1021/2011.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 291 del 9.11.2010, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

